



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 14/03/2017

COPIA

Oggetto:

Imposta Municipale Propria -Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in seconda convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
ROSSINI CARLO	X		BERRETTONI SIMONE MATTIA	X	
RUGGIANO ANTONINO		X	GIOFFRE' MASSIMILIANO	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO		X	CARLETTI DIEGO	X	
PRIMIERI MORENO		X	GUAZZARONI FABRIZIO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	PARASECOLO PAOLO	X	
SERAFINI ANTONIO		X	COLETTI GIOVANNI	X	
VANNINI ANDREA	X		SERAFINI CLAUDIO		X
ALVI FRANCESCO MARIA	X		GIORGI MAURO		X
ORLANDONI MARCELLO		X			

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 8

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio ,
Francesco Maria Alvi.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

BERRETTONI SIMONE MATTIA, CARLETTI DIEGO, PARASECOLO PAOLO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica secondo la sottoriportata proposta di delibera del competente Servizio.

“Richiamato il contenuto:

- *della Legge n.147/2013 che, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi Indivisibili);*
- *dell'art.13 D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, e gli art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011, nonché l'art. 4 del D.L. 16/2012;*
- *del D.Lgs n.504/92, dell'art. 1, c.161-170, L. n.296/2006, richiamate dall'art. 13 D.L. 201/2011;*
- *dell' art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. n.213/2012;*
- *dell'art. 1, comma 380, L. n.228/2012, come modificato dall' art. 1, comma 729, L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall' anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all' art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, è riservato allo Stato il gettito dell' imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili comunali e che insistono sul rispettivo territorio;che i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D;*
- *dell'art. 10, comma 4, D.L. n.35/2013, convertito in L. 64/2013, di ulteriore modificazione alla disciplina dell' imposta municipale propria e dell'art. 2 D.L. 31/08/2013, n. 102, che stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti/destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione;*
- *dell'art. 9-bis D.L. n.47/2014 convertito, in L. n.80/2014, inerente l'applicazione dell'IMU, TASI e TARI sugli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero;*

RICHIAMATO altresì:

l'art. 1 L. n. 208/2015,che, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- *al comma 10 la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado usate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile in comodato. La norma ha previsto che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *al comma 15 l'esenzione dall'imposta in favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- *al comma 13 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14.06.1993, (in G.U. n.53 e n.141 del 18.06.1993) nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli di cui all'art. 1 D.Lgs. n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso L. n. 448/2001 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- *al comma 53 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

- ai commi da 21 a 24, dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita per i c.d. “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che:

- in base all'art.1, c. 677 L. n.147/2013, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a) D.L. n.16/2014, conv. in Legge n. 68/20149, il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge per l' IMU al 31/12/2013, (10,6 per mille) e ad altre minori aliquote;
- per la stessa norma: “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”;
- in base all'art. 1, c. 28 L. n. 208/2015 ..“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati..., i comuni possono mantenere con espressa deliberazione ..la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell'art. 1 L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per il 2015”;
- in base all'art. 1, c. 42, L. n. 232/2016, gli enti possono, previa espressa deliberazione .. mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, c. 28, L. n. 208/2015;

RICHIAMATE:

la D.C.C. n.44 del 28/07/2014 di fissazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014;

la D.C.C. n.34 del 28/07/2015 di fissazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015;

la D.C.C. n.15 del 26/04/2016 di fissazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2016;

VISTI:

- l'art.172, c. 1, lett. c) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale al bilancio di previsione vanno allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
- l'art. 53, c. 16, L. n.388/2000, come sostituito dall'art. 27, c.8, L. n. 448/2001, per il quale il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi coincide con la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006 per la quale “Gli enti locali deliberano tariffe e aliquote relative ai tributi entro la data fissata dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,.... hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 174 d.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 5 c.11 D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RILEVATO CHE:

- sulla base del combinato disposto di cui all'art.13 D.L. n.201/2011, conv. in L. n.214/2011 e dell'art.1, c. 380, L. n.224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 1)con D.C.C., ai sensi dell'art.52 D.Lgs 446/97, modificare l'aliquota del tributo, applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;2) aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 3) ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3bis, D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco ISTAT dei comuni,

esenzione oggi estesa dall'art. 1, c.708, L. 147/2013 a tutti i comuni; 4) ridurre l' aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 5) all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, ex art.13, c.2, D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

- l'art. 1, c. 26, L.n. 208/2015, come modificato dall'art.1, c.42, lett. a), L. n. 232/2016 sospende, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: " 26. ... è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,.... nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli art. 2 e 3 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ..., né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ...o il dissesto,..."

RILEVATO dunque:

in base al Regolamento IUC, approvato con D.C.C. n. 43 del 28/07/2014 e sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente ridurre l'aliquota dell'IMU e introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ex art. 13, c. 2, D.L. 201/2011;
- l'art.1 L. n.208/2015 ha ripristinato i i criteri di esenzione individuati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 nel 2016 esentando i terreni agricoli siti nel Comune intestato;
- a norma dell'art. 13, c.8, D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani;
- a norma dell'art. 1, c. 708, L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 ed il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, 16 giugno e 16 dicembre, ai sensi di legge e regolamento;
- l'art. 13, D.L. 201/2011 definisce cosa si intende per abitazione principale e le facoltà di detrazioni relative;
- le condizioni di applicazione dell'imposta di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

CONSIDERATO:

- che nonostante i limiti imposti dalla normativa vigente e le importanti problematiche connesse alla grave crisi economica generale ed i rilevanti tagli dei trasferimenti erariali, che richiedano risorse aggiuntive ed un incremento del gettito delle entrate tributarie, l'Amministrazione Comunale intende, confermare per l'anno 2017, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria – IMU in vigore nell'anno 2016;
- che per l'anno 2017, la manovra tariffaria rimane quella del 2016 prevedendo:

- la conferma dell'aliquota base allo 0,96% con aumento di 0,2 punti rispetto all'aliquota prevista dall'art.13, c.6, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011;
- la conferma della riduzione dell'aliquota prevista dall'art. 13, D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9, dello 0,05%;
- la conferma della riduzione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,1% ;

CONSIDERATO, inoltre:

- che le aliquote d'imposta per l'anno 2017, rispettano il limite previsto dall'art.1 c.26 L. n.208/2015, e potranno garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente;
- che tali aliquote d'imposta tengono anche conto della situazione immobiliare del territorio di questo comune risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli aggiornamenti catastali;
- che si ritiene opportuno proporre, per l'anno 2017 l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – IMU come di seguito indicato:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2017 (%)
<i>A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
<i>A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,35
Aree fabbricabili	0,96
<i>A/10 – Uffici e studi privati</i>	0,96
<i>C/1 – Negozi e botteghe</i>	0,92
<i>C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri</i>	0,92
<i>D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale</i>	0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92
<i>D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione</i>	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
<i>C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte</i>	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentali	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Altri fabbricati in categoria "A"	1,06
<i>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9</i>	0,96

<p>- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola unità immobiliare.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
RICHIAMATO NUOVAMENTE IL CONTENUTO:

dell'art. art. 13, c.13-bis,c. 15, D.L. 201/2011, modificato dall'art. 10, c. 4, lett. b, D.L. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013, quanto all'invio telematico della delibera, ai termini di trasmissione; della nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012; della nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014; della circolare del MEF n. 1/DF del 17/02/2016;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico finanziario, in conformità all' art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Dichiarata aperta la discussione interviene il consigliere Gioffré (.....OMISSIS come da registrazione in atti) Conclude il Sindaco.

In assenza di dichiarazioni di voto il Presidente mette ai voti la suddetta proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

All'unanimità di voti, legalmente resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti oltre il Sindaco: Vannini, Alvi, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, ,

DELIBERA

1. DI STABILIRE, per l'anno 2017, confermando quanto deliberato nel 2016, le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge:

- riduzione dell'aliquota prevista dall'art.13, c.7, D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1 -A/8 e A/9, dello 0,05%;

- riduzione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,1% ;

2. DI CONFERMARE, per l'anno 2017, l' **aliquota base allo 0,96%** con aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – IMU:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2017 (%)
A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,35
Aree fabbricabili	0,96
A/10 – Uffici e studi privati	0,96
C/1 – Negozi e botteghe	0,92
C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri	0,92
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentali	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Altri fabbricati in categoria “A”	1,06
Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola unità immobiliare.	0,96

Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

4. DI CONFERMARE l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, c.10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile.

5. DI DARE ATTO che, in base al punto di cui sopra, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applica la **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

6. DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 1, c.26, L. n. 208/2015, come modificato dall'art.1, c.42, lett. A), L. n.232/2016, inerente la sospensione, per il 2016 e 2017, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

7. DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 169 L. 27/12/2006 n. 296, hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

8. DI DARE ATTO che con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, è possibile prevedere per l'anno 2017 un gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria – IMU pari ad euro 3.900.000,00;

9. DI DARE ATTO, altresì, che il gettito di imposta previsto con l'applicazione delle richiamate aliquote e detrazioni, potrà garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

10. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità di voti, legalmente resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti oltre il Sindaco,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Maria Alvi

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 17 del 01/03/2017

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
PER L'ANNO 2017.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **02/03/2017**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 17 del 01/03/2017

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
PER L'ANNO 2017.**

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **08/03/2017**

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 18 del 14/03/2017

Oggetto Delibera:

Imposta Municipale Propria -Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 31/03/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 31/03/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTECOM
S.P.A.